

REGIONE MARCHE
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
ANNUALITA' 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1 – Modulo I – Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto e autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge

Data di sottoscrizione	29/12/2022
Periodo temporale di vigenza	annualità 2022
Composizione della delegazione trattante: - delegazione di parte pubblica	Maria Di Bonaventura (Presidente – Direttore Dipartimento Programmazione integrata, UE e Risorse finanziarie, umane e strumentali) Mauro Terzoni (Componente – Direttore Dipartimento Politiche sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione) Daniela Del Bello (Componente - Dirigente Direzione Risorse Umane e strumentali)
- delegazione di parte sindacale (ammesse alla contrattazione e firmatarie)	RSU FP CGIL CISL FP UIL FPL CSA
Soggetti destinatari	Personale non dirigente della Giunta regionale
Materie trattate dal contratto integrativo	Fondo per le risorse decentrate e suo utilizzo

Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione:
- Con decreto del dirigente della Direzione Risorse umane e strumentali n. 209 del 04/04/2022 è stato costituito il Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente della Giunta regionale anno 2022 – risorse stabili; in data 29/11/2022 è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente della Giunta regionale – annualità 2022; il Collegio dei Revisori dei Conti della regione Marche, con verbale n. 24 del 13/12/2022, ha certificato la compatibilità dei costi del contratto integrativo con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge; la Giunta regionale, con deliberazione n. 1809 del 27/12/2022, ha autorizzato la stipula dell'ipotesi di contratto integrativo; in data 29/12/2022 è stato sottoscritto il contratto definitivo.
- E' stato adottato il Piano della Performance previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009, con deliberazione della Giunta regionale n. 507 del 02/05/2022 e ss.mm.ii., concernente

l'approvazione del PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il periodo 2022/2024, di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021.

- E' stato adottato il Piano triennale di Prevenzione della corruzione e di trasparenza, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, con deliberazione della Giunta regionale n. 507 del 02/05/2022 ss.mm.ii., concernente l'approvazione del PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il periodo 2022/2024, di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021.

- E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui agli articoli 20 e 21, del decreto legislativo n. 33/2013 relativi alla valutazione della performance ed alla contrattazione collettiva.

- La relazione della performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 150/2009 ed è stata adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 801 del 27/06/2022.

- E' stato adottato il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della performance, con deliberazione della Giunta regionale n. 861 dell'11/07/2022.

2 – Modulo II – Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)

Il contratto recepisce le disposizioni normative contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018, e disciplina la costituzione del Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente della Giunta regionale, con riferimento all'annualità economica 2022.

Il Fondo è stato quantificato sulla base delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e della vigente normativa, tenendo conto degli effetti determinati sull'organizzazione e sugli organici sia della dirigenza che del comparto della regione Marche della legge 7 aprile 2014, n. 56, che ha trasferito alle regioni le funzioni non fondamentali delle province, attuata dalla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dall'aprile 2016, oltre che dei commi da 793 a 807 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha disposto il trasferimento alle regioni delle competenze e del personale dei Centri per l'impiego con decorrenza 1° gennaio 2018.

In tale contesto, il riferimento è fatto in particolare a:

- **articolo 67, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018**, ai sensi del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'articolo 31, comma 2 del CCNL del 21/01/2014, relative all'anno 2017, al netto di quelle destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
- **articolo 67, commi 2 e 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018**, i quali prevedono gli incrementi di parte stabile e variabile del fondo per le risorse decentrate;
- **articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11**, ai sensi del quale, la regione concorre al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;
- **articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e articolo 67, comma 7, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018**, a norma dei quali l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

- **articolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, ai sensi del quale al personale dei centri per l'impiego trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio;
- **articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, ai sensi del quale, è stato armonizzato il trattamento economico del personale delle province transitato nella regione Marche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale regionale;
- **deliberazione n. 19/2018 del 18/10/2018 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti**, che enuncia il seguente principio di diritto: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b), del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”;
- **articolo 11, comma 1, lettere a) e b), decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135**, ai sensi del quale il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23;
- **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2019**, di attuazione dell’articolo 23, comma 4, del D.Lgs n. 75/2017, concernente il trattamento accessorio del personale e la sperimentazione, dal quale risulta in particolare che la regione Marche rispetta i parametri a) e b) dell’articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, potendo così agire ad incremento della dotazione delle risorse stabili del fondo salario accessorio ai fini dell’armonizzazione dei trattamenti del personale trasferito dalle province, sia per il comparto che per la dirigenza, come previsto dall’articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017;
- **deliberazione di Giunta regionale n. 568 del 16/05/2019**, concernente la nuova disciplina del processo di omogeneizzazione del trattamento economico del personale proveniente dalle province con quello del personale regionale, alla luce del DPCM 8 marzo 2019;
- **articolo 33, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34**, ai sensi del quale il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, dando atto che è fatto salvo il limite iniziale al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, qualora il personale in servizio sia inferiore a quello rilevato al 31 dicembre 2018;
- **articolo 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126**, ai sensi del quale le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.

Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018, del 21 maggio 2018, è stato determinato l'importo unico consolidato corrispondente all'importo delle risorse stabili del Fondo del personale della Giunta regionale anno 2017, certificato dal Collegio dei revisori, incrementato dell'importo corrispondente alle risorse stabili dei Fondi del personale trasferito dalle province ex legge n. 56/2014, in applicazione dell'articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017, al netto di quelle corrispondenti al personale successivamente transitato all'ANAS, sulla base dell'accordo approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 831 del 17/07/2017.

Tale ammontare è stato decurtato della somma destinata alle posizioni organizzative, come determinata in sede di contrattazione integrativa in data 28/12/2018, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera u), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018.

Le risorse stabili sono state incrementate secondo quanto previsto dall'articolo 67, comma 2, lettere a), b) e c), del contratto collettivo sopra citato, relativamente all'incremento di Euro 83,20 per il personale al 31/12/2015, al differenziale per le progressioni economiche e alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, oltre che delle risorse di cui all'articolo 67, comma 1, lettera e), in applicazione dell'articolo 1, commi 799 e 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2019, con riferimento al riallineamento del trattamento accessorio del personale trasferito ex legge n. 56/2014 e al trattamento accessorio del personale dei Centri per l'impiego. Le risorse per il personale dei Centri per l'impiego sono state ridotte in relazione alle quattro unità di personale trasferite presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale.

Ai sensi dell'articolo 67, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018, del 21 maggio 2018, la parte variabile del Fondo è costituita dagli importi una tantum che derivano dai risparmi di spesa rispetto al fondo dello straordinario (lettera e), dalla frazione di RIA non spesa del personale cessato nel 2021 (lettera d), dalle risorse relative ad accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 449/1997 (articolo 67, comma 3, lettera a) – deliberazione di Giunta regionale n. 1021 del 02/09/2019) e al trattamento accessorio per il personale somministrato presso la Giunta regionale e l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 (articolo 52, comma 5), al netto di quelle per il personale della Giunta regionale assegnato all'Assemblea legislativa delle Marche, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis della legge regionale n. 14/2003 e dell'accordo sottoscritto in data 29/01/2019.

Nella parte variabile del fondo sono state previste risorse per servizi aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera i), e comma 5, lettera b), del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018; in particolare tali risorse sono relative a specifici progetti, nell'ambito di programmi comunitari, in relazione ai quali sono state effettuate assunzioni a tempo determinato, finanziate con fondi comunitari e statali, la cui quota comunitaria non rileva ai fini del computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Sono escluse dal computo del limite, anche le assunzioni effettuate in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa.

Le risorse variabili includono anche quelle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni e attività (lettera c), oltre che quelle destinate al personale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, assunto in deroga alle facoltà assunzionali ai sensi degli articoli 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, e 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, non rilevano

neanche ai fini del computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Le risorse variabili includono altresì quelle per il personale comandato presso l'Ufficio speciale della ricostruzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, e per quello stabilizzato ai sensi dell'articolo 57, commi 3 e 3 septies, del decreto legge n. 104/2020 e del DPCM 09/10/2021.

Tra le risorse variabili previste da specifiche disposizioni di legge sono inoltre incluse anche quelle per il personale destinato al potenziamento dei Centri per l'impiego (legge 30 dicembre 2018, n. 145 - decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 - articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12).

Le risorse del Fondo sono state decurtate della quota eccedente quelle determinate per l'anno 2016, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e all'articolo 67, comma 7, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, al netto delle somme escluse dal vincolo, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la determinazione dei fondi per la contrattazione integrativa.

Le risorse del Fondo sono complessivamente pari a Euro 12.579.111,05, non comprensive degli oneri riflessi, e sono ripartite, ai sensi degli articoli 68 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018.

Nella destinazione delle risorse sono rispettati i vincoli di cui all'articolo 68, comma 3, del contratto collettivo sopra citato.

Per la valorizzazione della performance, trova applicazione il sistema di misurazione e valutazione approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 861 dell'11/07/2022; sono inoltre previste risorse per la differenziazione del premio individuale ai sensi dell'articolo 69 del CCNL del 21/05/2018, spettante ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate.

Per la remunerazione di attività per le quali spetta il riconoscimento di specifici compensi ai sensi dell'articolo 70-bis e 70-quinquies del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, sono individuate le tipologie di cui agli articoli 69 e seguenti del Contratto decentrato del 28/12/2018, come modificate dal Contratto decentrato del 23/12/2019.

Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 68, comma 2, lettera g), del CCNL del 21/05/2018, sono previsti i compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di determinate prestazioni e attività. Detti compensi sono correlati a:

- funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 113, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 5 agosto 2020);
- attività svolta dai professionisti legali, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, relativamente alle sentenze favorevoli con spese a carico della controparte e alle sentenze favorevoli con spese compensate, compresi quelli legati alle attività svolte da funzionari regionali presso le commissioni tributarie in relazione ai ricorsi avverso gli atti di accertamento di tributi regionali, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-sexties, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 19 dicembre 2016);
- progetti finalizzati, svolti dal personale regionale assegnato alla struttura indicata all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), finanziati con le risorse previste dall'articolo 9, comma 3 bis, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37;
- incrementi della retribuzione di posizione e del salario accessorio spettanti ai dipendenti impiegati presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Le indennità condizioni di lavoro di cui all'articolo 70-bis del CCNL 2016 – 2018, le indennità di turno e di reperibilità, nonché compensi di cui all'articolo 24, comma 1, del CCNL del 14/09/2000, sono erogate in ragione delle spettanze individuate da ogni dirigente nel limite delle risorse a tale fine destinate dal presente contratto.

L'utilizzo dei sistemi premianti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 861 dell'11/07/2022 è conseguente all'attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione. L'intero processo della performance si snoda nelle fasi di programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione, inquadrabili nell'ambito più generale del ciclo di gestione della performance, in conformità con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del D.lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.lgs. n. 74/2017. Il metodo di elaborazione del documento è basato su coerenza e correlazione; in particolare gli obiettivi sono stati impostati in maniera fortemente integrata; essi nascono e si sviluppano nell'ambito di un sistema a cascata in cui la priorità strategica è declinata in obiettivi strategici misurati con obiettivi di outcome (controllo strategico), a loro volta declinati in obiettivi operativi affidati al coordinamento dei Direttori di Dipartimento e assegnati alla responsabilità attuativa di Dirigenti di Direzione e di Settore e misurati con indicatori di output (controllo di gestione).

Gli obiettivi della struttura costituiscono performance organizzativa e sono distinti dagli obiettivi individuali che affluiscono in via esclusiva ai dirigenti. Gli obiettivi di performance organizzativa rappresentano i "traguardi" che la struttura/ufficio deve raggiungere nel suo complesso e al perseguimento dei quali tutti (dirigenti e personale) sono chiamati a contribuire; gli obiettivi individuali, invece, sono obiettivi assegnati specificamente al dirigente, il quale è l'unico soggetto chiamato a risponderne: essi possono essere collegati agli obiettivi della struttura (andando, ad esempio, ad enucleare il contributo specifico richiesto al singolo), ma possono anche fare riferimento ad attività di esclusiva responsabilità del dirigente e non collegate a quelle della struttura.

Tutti gli istituti del salario accessorio sono remunerati sulla base dell'esito del raggiungimento dei risultati previsti nel Piano della performance, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 507 del 02/05/2022 e ss.mm.ii.

Ancona, li 29 dicembre 2022

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
RISORSE UMANE E STRUMENTALI
(Dott.ssa Daniela Del Bello)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2015 e che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.